



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 227 del 29/12/2017

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana Grotte e relativo allegato.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno ventinove del mese di Dicembre, con inizio alle ore 09.00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Caterina BINETTI

Considerato che:

- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, il Comune è obbligato di resistere o promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;
- la rappresentanza in giudizio, difatti, è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve perciò tutelare i propri diritti ed assicurare alla Provincia il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi;
- ogni anno il nostro Comune deve far fronte a diversi giudizi in tutte le materie sopra citate, di competenza del Giudice Ordinario, delle Magistrature Speciali e/o Superiori;
- Il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23/07/2013 avente ad oggetto: *“Formazione di un elenco di avvocati previo Avviso Pubblico, cui conferire incarichi di difesa giudiziale e stragiudiziale dell’Ente – approvazione disciplinare per l’affidamento degli incarichi legali esterni”* la Giunta demandava al Responsabile del I Servizio, gli adempimenti finalizzati alla formazione dell’apposito elenco di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale e rappresentativa in giudizio dell’Ente;

Tenuto conto che con L. 31/12/2012 n. 247 art. 13 è stato disciplinato il compenso spettante all’avvocato per l’incarico professionale, sancendo il principio della libertà della pattuizione;

Considerato che il DM 10/03/2014 n. 55 recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplina i parametri giudiziali di determinazione dei compensi solo quando, all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni la modalità di reperimento di professionisti legali nel rispetto del principio di buon andamento, rotazione e trasparenza, nonché nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 85 del 05/06/2014 con la quale si sono approvate alcune modifiche al Disciplinare per l’affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana Grotte;

Considerato che attualmente il Comune di Castellana Grotte è dotato di un elenco chiuso di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune di Castellana Grotte;

Dato atto che:

- lo scorso 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- l'articolo 4, del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- ai sensi dell'art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Rilevato che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

Richiamati i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- ❖ art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- ❖ art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato quindi che le Amministrazioni sono tenute a definire le procedure affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme pubblicità e di tutela della concorrenza;

Preso atto, altresì, dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con sentenza del 22 gennaio 2015, n. 238, con il quale si è affermato il principio secondo cui "in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

Preso atto della comunicazione interpretativa 2006/C/179/02 della Commissione europea, secondo cui le amministrazioni possono prevedere "la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e oggetto di adeguata pubblicità, da cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

Vista la delibera n. 1158 del 9 novembre 2016 dell'ANAC che evidenzia come il possesso di inderogabili requisiti di moralità rappresenti un fondamentale principio di ordine pubblico economico che trova applicazione anche nelle gare riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice, data l'imprescindibile esigenza che il soggetto che contratta con la pubblica amministrazione sia affidabile e quindi in possesso dei requisiti di carattere generale attualmente tipizzati dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che gli indirizzi per il conferimento degli incarichi e criteri per la gestione dell'albo, integralmente riportati nello schema del regolamento disciplinare, debbano essere i seguenti, fermo restando il rispetto del principio di trasparenza e di rotazione :

- a) *esperienza risultante da curriculum;*
- b) *preparazione specialistica, risultante da indici obiettivi;*
- c) *casi di evidente complementarietà e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti;*
- d) *valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari definitivi;*
- e) *valutazione di eventuali conflitti di interesse personali o professionali nei confronti dell'Ente;*
- f) *avendo riguardo al territorio, preferenza in favore degli avvocati esercenti l'attività professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità giudiziaria adita;*
- g) *avendo riguardo alla materia per cui vi è causa, preferenza in favore di avvocati che abbiano maturato pregressa esperienza nella stessa ovvero che abbiano acquisito una approfondita conoscenza delle posizioni dell'Ente con riguardo alla specifica problematica oggetto del giudizio di che trattasi;*
- h) *avendo riguardo all'oggetto, laddove lo richieda particolare rilevanza della questione trattata, preferenza nella scelta in favore del Legale dotato della specifica elevata e notoria professionalità;*
- i) *avendo riguardo alla sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi, preferenza per ragioni di economicità, in favore dello stesso difensore, con conseguente determinazione del compenso in misura omnicomprensiva ed unitaria;*

j) avendo riguardo al l'esiguo valore della controversie e specificamente nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale dinanzi al Giudice di Pace, nei limiti della relativa competenza per valore, preferenza in favore dell'avvocato di più giovane iscrizione all' albo professionale.

Ritenuto quindi dover provvedere, alla luce degli ultimi aggiornamenti di carattere normativo, dottrinale e giurisprudenziale all'adozione di un nuovo Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai legali esterni per il Comune di Castellana Grotte e successiva approvazione e pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco "aperto" di professionisti legali, nonché all'adozione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune ed il legale incaricato ;

Visto il parere tecnico del Responsabile del I Settore e quello contabile del Responsabile del IV Settore espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Visto il D.lgs 163/2006;

Visto il D.lgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato :

1. Di adottare il nuovo regolamento per gli incarichi legali esterni così come modificato ed allegato alla presente deliberazione, nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune ed il legale incaricato che viene allegato per farne parte integrante e sostanziale ;

2. Di Dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale

3. Di demandare al Responsabile del I Settore gli adempimenti finalizzati alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo per l'affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana Grotte ivi compresa la pubblicazione del nuovo regolamento sul sito Istituzionale dell'Ente;

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 28/12/2017

Il Responsabile del Settore I

Dott.ssa Caterina BINETTI

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 29/12/2017

Il responsabile del Settore IV

Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 65

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2018 al 30/01/2018.

Castellana Grotte, 15/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **29/12/2017** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 15/01/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

Ufficio Contenzioso

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI PER IL COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Castellana Grotte per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

L'Ufficio Contenzioso intraprende qualsiasi azione prevista dalla legge per la tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Castellana Grotte.

Ogni Settore per tramite del Responsabile investe l'Ufficio Contenzioso delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività o compiti che precludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.

Il Responsabile del Settore interessato della problematica, a tal fine relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti, e in ultima sede giudiziale.

ART.2

Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune e requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito un Elenco aperto la cui tenuta è affidata all'Ufficio Contenzioso dell'Ente secondo le modalità di seguito descritte.

L'Elenco aperto è unico e suddiviso in 4 sezioni distinte per tipologia di contenzioso;

- SEZIONE I: Diritto Civile e recupero crediti
- SEZIONE II: Diritto penale
- SEZIONE III: Diritto Amministrativo e Ambiente
- SEZIONE IV: Diritto del Lavoro e Previdenza
- SEZIONE V : Diritto Tributario

2. L'Elenco aperto verrà costituito mediante Avviso pubblico da bandire a cura del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

In fase di prima costituzione dell'Elenco aperto saranno prese in considerazione le candidature, presentate nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3 e pervenute nei primi tre mesi successivi alla pubblicazione dell'Avviso.

Ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati rilevanti per l'Avviso di che trattasi.

E' previsto il formale aggiornamento dell'Elenco aperto che terrà conto sia delle nuove candidature che, di volta in volta, perverranno sia dei nuovi ed eventuali ulteriori requisiti maturati che saranno comunicati dai professionisti già iscritti.

Le nuove candidature e/o gli eventuali nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già presenti nell'Elenco aperto saranno esaminati con cadenza annuale decorrente dalla pubblicazione del primo Elenco aperto, con consequenziale periodico aggiornamento dell'Elenco stesso.

3. Possono presentare domanda, per l'inserimento nelle sezioni di cui al punto 2 del presente Avviso, gli avvocati, abilitati all'esercizio della professione forense, in possesso dei seguenti requisiti:

A. Iscrizione all'albo professionale presso l'Ordine forense di spettanza; relativamente alla sezione del contenzioso tributario anche i commercialisti iscritti al relativo Albo professionale ;

B. Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi

vigenti;

C. Godimento dei diritti civili e politici;

D. Capacità a contrarre con la P.A.;

E. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;

F. Esperienza professionale nelle materie di cui alla/alle sezione/i in cui si chiede l'iscrizione;

G. Assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente per se' o parenti, coniuge o affini entro il terzo grado *tali* da nuocere all'imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione.

4. Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti dal presente Avviso e dichiarati dagli interessati in forma di autocertificazione, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell'Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.

Ai fini dell'attribuzione dell'eventuale incarico, l'interessato dovrà comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domande di inserimento in non più di 2 delle sezioni di cui al punto 1.

Per ciascuna sezione dovrà essere presentata specifica domanda, con l'allegata documentazione richiesta. Le domande per due o tre sezioni formulate in un'unica istanza saranno ritenute inammissibili.

ART. 3.

Iscrizioni nell'Elenco

1. Il dossier di candidatura, composto dalla domanda di iscrizione all'Elenco aperto, con indicazione della sezione prescelta ed allegazione del curriculum professionale, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti prescritti, deve essere presentato, a pena di esclusione, all'indirizzo PEC: affarigenerali@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it indicando nell'oggetto della PEC "Richiesta inserimento nell'Elenco aperto" di Avvocati del Comune di Castellana Grotte".

2. L'istanza e la relativa documentazione costituente il dossier di candidatura potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo Avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte. Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione.

3. Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui all'Avviso pubblico.

4. L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco aperto verrà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula presentati, dall'Ufficio Contenzioso del Comune di Castellana Grotte che verificherà il possesso, per ciascuna di esse, dei requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico.

Le domande ammesse confluiranno nelle apposite sezioni dell'Elenco aperto.

La composizione dell'Elenco aperto verrà resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio online del Comune di Castellana Grotte nonché sul sito istituzionale dell'Ente sezione "Sportello Servizi – Albo professionisti".

L'inserimento nell'Elenco aperto non comporta in alcun modo l'obbligo per il Comune di Castellana Grotte di utilizzare gli esperti in Elenco né costituisce graduatoria.

ART.4

Affidamento dell'incarico legale agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale su relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, con successivo e separato provvedimento, individua il

nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico e sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione e sulla base dei seguenti criteri:

- a) esperienza risultante da curriculum;
- b) preparazione specialistica, risultante da indici obiettivi;
- c) casi di evidente complementarietà e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti;
- d) valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari definitivi;
- e) valutazione di eventuali conflitti di interesse personali o professionali nei confronti dell'Ente;
- f) avendo riguardo al territorio, preferenza in favore degli avvocati esercenti l'attività professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità giudiziaria adita;
- g) avendo riguardo alla materia per cui vi è causa, preferenza in favore di avvocati che abbiano maturato pregressa esperienza nella stessa ovvero che abbiano acquisito una approfondita conoscenza delle posizioni dell'Ente con riguardo alla specifica problematica oggetto del giudizio di che trattasi;
- h) avendo riguardo all'oggetto, laddove lo richieda particolare rilevanza della questione trattata, preferenza nella scelta in favore del Legale dotato della specifica, elevata e notoria professionalità;
- i) avendo riguardo alla sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi, preferenza per ragioni di economicità, in favore dello stesso difensore, con conseguente determinazione del compenso in misura omnicomprensiva ed unitaria;
- j) avendo riguardo all'esiguo valore della controversie e specificamente nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale dinanzi al Giudice di Pace, nei limiti della relativa competenza per valore, preferenza in favore dell'avvocato di più giovane iscrizione all'albo professionale.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, a meno che gli stessi non accettino, quale compenso, un unico onorario.

Non possono altresì essere attribuiti incarichi ad avvocati che, al momento del conferimento del mandato, abbiano, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Castellana Grotte, ovvero si trovino in altre situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione.

2. Non è consentito, nell'anno solare, l'affidamento allo stesso professionista di più di un incarico difensivo. E' facoltà dell'Ufficio Contenzioso attribuire più di un incarico al medesimo legale in presenza di sussistenza di elementi di connessione soggettiva e/o oggettiva tra diversi giudizi.

3. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune di Castellana Grotte si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella lista per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

4. Le modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico ed il compenso al legale incaricato sono disciplinati nell'allegato schema di convenzione a cui si fa rinvio.

ART. 5

Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco

1. Con l'Avviso pubblico per la costituzione dell' Elenco aperto non si intenderà posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, ne sarà prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte del Comune di Castellana Grotte.

2. L'istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle condizioni del presente Regolamento.

3. Il legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.

In caso di accettazione la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legatario rinunciario, determinerà esclusione dall'Elenco aperto, salvo comprovati motivi di causa maggiore.

Il professionista che rinunci, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alla chiamata da parte del Comune di Castellana Grotte verrà automaticamente escluso dalla lista.

E' disposta la cancellazione dalla lista dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere iscritti nella lista;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- promuovano, in costanza di iscrizione nella lista, giudizio contro l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

ART. 6

Stipula della Convenzione

Il rapporto fra il Comune di Castellana Grotte ed il professionista officiati della difesa e rappresentanza dell'Ente sarà disciplinato da apposita convenzione per incarico legale conforme al modello qui allegato e disponibile sul sito del Comune di Castellana Grotte alla sezione "Regolamenti Comunali"

ART. 7

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense

ART. 8

Trattamento dei dati personali

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (*Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008*).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dr.ssa Caterina BINETTI



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari
Ufficio Contenzioso

Allegato 1 al Regolamento

CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE

Tra il sottoscritto Responsabile di Settore _____ in rappresentanza del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 107, del d. lgs n. 267/2000 in esecuzione alla Delibera di G.C. n. ___ del _____ e successiva Determinazione del Settore competente n. ___ del _____ nonchè in relazione all'incarico professionale conferito giusta procura *ad litem* rilasciata dal Sindaco del Comune di Castellana Grotte nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del Comune di Castellana Grotte

e l'Avv. _____ (in seguito, per brevità chiamato incaricato),
C.F. _____, P. IVA ., iscritto nell'albo degli Avvocati del foro di _____ con
il n. _____ con studio in _____ alla via _____
(n. telefonico/fax _____ indirizzo e-mail: _____)
dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell' Ente, convengono quanto segue.

L'Avvocato designato, ricevuto, letto e condiviso il Tariffario, inserito nella presente Convenzione adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. deled approvata con deliberazione di CC n..... del , dichiara di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate, che specificamente approva.

ART.1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione :

- a) nella controversia promossa da _____ innanzi a _____ con atto introduttivo notificato in data _____
- b) nella controversia da proporre innanzi a _____ nei confronti di _____

ART.2. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori *ed* eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio specifica ed ulteriore determinazione.

ART.3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente:

- a) di essere/non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di essere/non essere tenuto al versamento dei relativi obblighi contributivi (*in caso di non*

iscrizione all'Istituto di Previdenza specificare la motivazione);

b) di essere/non essere in possesso della partita Iva e pertanto di essere/non essere tenuta al pagamento della predetta imposta (in caso di esenzione al regime fiscale IVA specificare la motivazione);

c) di essere/non essere soggetto, a titolo di ritenuta d'acconto, alla corrispondente trattenuta sui compensi che il Comune di Castellana Grotte liquiderà al sottoscritto professionista in ragione dell'incarico di cui alla presente convenzione (nel caso non sia operabile la ritenuta d'acconto specificare la motivazione)_____;

d) avere / non avere dipendenti e pertanto di avere/ non avere posizioni aperte nei confronti degli Enti interessati al rilascio del DURC. Nel caso il professionista incaricato abbia personale alle proprie dipendenze, lo stesso si impegna a comunicare i numeri di matricola Inail ed inps relativi alla posizione contributiva dei propri dipendenti onde consentire l'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale del relativo DURC;

e) di consegnare all'Ufficio Contenzioso, contestualmente alla consegna del presente schema di convenzione, copia della polizza professionale R.C. n._____;

L'Avvocato incaricato si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto innanzi dichiarato sub a), b), c), d) e f).

ART.4. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni.

L'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

L'Avvocato incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Castellana Grotte" vigente al momento del conferimento.

ART.5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente articolo 4). In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni. L'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente articolo 4).

ART.6. L'Avvocato incaricato, si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale c/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente. Inoltre l'Avvocato incaricato dovrà notificare l'Ufficio Contenzioso dell'Ente di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa.

L'Avvocato incaricato dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura -se del caso- ed in merito alla utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'Avvocato incaricato assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella

stessa sede l'Avvocato incaricato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

ART.7. L'Amministrazione fornirà all'Avvocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART.8. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato, nonché a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03.

ART. 9. In caso di mancato espletamento del mandato e/o nella ipotesi che la causa per la quale si sia officiati difensori dell'Ente non sia iscritta a ruolo non è dovuto alcun compenso.

In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute al professionista le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento dell'abbandono ovvero della estinzione del giudizio nonché sino al momento della rinuncia al mandato, sempre che le suddette circostanze non siano imputabili al professionista; in tale caso ai fini della quantificazione delle citate competenze, saranno applicati come parametro, i valori minimi di cui al DM. n. 55/2014 avuto riguardo alle sole fasi del giudizio alle quali si riferiscono le prestazioni effettivamente rese dal professionista.

ART. 10. In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la causa non giunga a decisione e/o venga definita in via stragiudiziale o giusta conciliazione giudiziale, il compenso convenuto con la presente convenzione di cui al successivo articolo 11), sarà rideterminato in ragione dell'attività effettivamente svolta sino all'avvenuta definizione della lite, avendo riguardo, come parametro, alle singole fasi di giudizio di cui al D.M. n. 55/2014.

ART. 11. Il compenso spettante ai professionisti all'esito del giudizio viene stabilito al momento del conferimento dell'incarico difensivo nel rispetto del seguente tariffario, redatto in conformità ai parametri di riferimento di cui al D.M. 55/2014 nei valori minimi in esso indicati.

ORGANO GIUDIZIARIO	VALORE CONTROVERSIA	COMPENSO FORFETTARIO ED OMNICOMPENSIVO (oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.N.P.A.)
GIUDICE DI PACE	Fino ad € 2.500,00	€ 700,00
	Fino ad € 5.000,00	€ 900,00
TRIBUNALE ORDINARIO ED ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	Fino ad € 5.200,00	€ 1.300,00
	Fino ad € 5.200,01 ad € 25.900,00	€ 1.600,00
	Da € 25.900,01 a 51.700,00	€ 2.500,00
	Da € 51.700,01 a 103.300,00	€ 4.500,00
	Da € 103.300,01 a € 258.300,00	€ 6.000,00
	Da € 258.200,01 ad € 516.500,00	€ 7.500,00
	Da € 516.500,01 ad € 1.549.400,00	€ 11.000,00
	Da € 1.549.400,01 ad € 2.582.300,00	€ 14.000,00
	Da € 2.582.300,01 ad € 5.164.600,00	€ 17.000,00

	Oltre € 5.164.600,00	€ 20.000,00
	Valore indeterminabile	€ 2.500,00
	Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 5.000,00
CORTE D'APPELLO ED ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO		
	Fino ad € 5.200,00	€ 1.600,00
	Fino ad € 5.200,01 ad € 25.900,00	€ 1.900,00
	Da € 25.900,01 a 51.700,00	€ 3.000,00
	Da € 51.700,01 a 103.300,00	€ 5.000,00
	Da € 103.300,01 a € 258.300,00	€ 7.500,00
	Da € 258.200,01 ad € 516.500,00	€ 9.500,00
	Da € 516.500,01 ad € 1.549.400,00	€ 14.000,00
	Da € 1.549.400,01 ad € 2.582.300,00	€ 18.000,00
	Da € 2.582.300,01 ad € 5.164.600,00	€ 20.000,00
	Oltre € 5.164.600,00	€ 25.000,00
	Valore indeterminabile	€ 3.000,00
	Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 6.000,00
TAR		
	Fino ad € 5.200,00	€ 1.050,00
	Fino ad € 5.200,01 ad € 25.900,00	€ 1.500,00
	Da € 25.900,01 a 51.700,00	€ 2.200,00
	Da € 51.700,01 a 103.300,00	€ 4.000,00
	Da € 103.300,01 a € 258.300,00	€ 6.000,00
	Da € 258.200,01 ad € 516.500,00	€ 8.000,00
	Da € 516.500,01 ad € 1.549.400,00	€ 11.000,00
	Da € 1.549.400,01 ad € 2.582.300,00	€ 15.000,00
	Da € 2.582.300,01 ad € 5.164.600,00	€ 18.000,00
	Oltre € 5.164.600,00	€ 25.000,00
	Valore indeterminabile	€ 2.500,00
	Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 6.000,00
CONSIGLIO DI STATO		
	Fino ad € 5.200,00	€ 1.500,00
	Fino ad € 5.200,01 ad € 25.900,00	€ 2.000,00
	Da € 25.900,01 a 51.700,00	€ 2.500,00
	Da € 51.700,01 a 103.300,00	€ 4.500,00
	Da € 103.300,01 a € 258.300,00	€ 6.000,00
	Da € 258.200,01 ad € 516.500,00	€ 7.500,00
	Da € 516.500,01 ad € 1.549.400,00	€ 10.000,00
	Da € 1.549.400,01 ad € 2.582.300,00	€ 14.000,00
	Da € 2.582.300,01 ad € 5.164.600,00	€ 20.000,00
	Oltre € 5.164.600,00	€ 25.000,00
	Valore indeterminabile	€ 3.500,00
	Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 6.500,00

	particolare importanza	
CORTE DI CASSAZIONE		
		Importi previsti per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE		
		Importi di cui al D.M. n. 55/2014 nei valori minimi

ART.12. L'Avvocato incaricato dichiara di aver ricevuto e letto il tariffario di cui all'art. 11 e di accettarne integralmente il contenuto in uno con le seguenti condizioni relative alla determinazione ed al pagamento del compenso:

a) il valore della controversia è determinato a norma del c.p.c.. L'art. 10 co. 1 c.p.c prevede che il valore sia dato dal *petitum* iniziale della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda (vedasi anche Cass.4.10.2001 n. 10612). Fa eccezione al principio l'ipotesi in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico: in tal caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cass. II 6.12.2002 n. 17354).

Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise *incidenter tantum*) (Cass. Sez. lav. 22.06.2004 n. 11623).

Ex art. 10 co. 2 c.p.c. le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso contenuto si cumulano ai fini della determinazione del valore.

La norma citata postula l'identità del soggetto attivo e/o passivo, e, pertanto, non si cumulano tra loro le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo). (Cass. III 12.10. 1998 n. 10081).

A maggior ragione non si cumulano le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cass. sez. V o 1.04.2003 n. 4960).

In questi ultimi due casi nella determinazione del valore della controversia ai soli fini della redazione della nota specifica si dovrà avere riguardo alla domanda di importo inferiore.

b) i compensi professionali saranno determinati e liquidati, avuto riguardo al valore della controversia determinato come sub a) sulla base del Tariffario di cui all'art. 11, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2015, nei valori minimi in esso indicati, al quale il richiamato tariffario è conforme. Nelle ipotesi di particolare importanza e complessità delle questioni giuridiche trattate, l'Amministrazione comunale si riserva tuttavia, di volta in volta la facoltà di valutare la rideterminazione e liquidazione degli importi dovuti in base al richiamato tariffario, con aumento degli stessi sino al 70% a seconda delle fattispecie trattate.

Per le cause di valore indeterminabile e per quelle di valore indeterminabile di particolare importanza, ugualmente l'Amministrazione comunale si riserva di volta in volta, la facoltà di valutare la rideterminazione e liquidazione degli importi spettanti in virtù dell'allegata tariffa, con aumento degli stessi sino al 50% a seconda delle fattispecie trattate. Non saranno riconosciute spese per la trasferta e la domiciliazione, fatta eccezione per i giudizi dinanzi alle Magistrature superiori e limitatamente alle voci di spesa analiticamente documentate, afferenti esclusivamente a quelle di viaggio e di domiciliazione.

c) Nella determinazione del compenso, al fine di garantirne la congruità, e fatta salva la facoltà del Responsabile Settore I - Ufficio Contenzioso, di derogare agli importi di cui al Tariffario di cui all'art. 11, laddove risulti necessario adeguare in *peius* o in *melius*, il compenso stesso all'attività professionale da prestarsi. Tale deroga potrà essere esercitata anche in ragione della specificità dell'oggetto della controversia ovvero della sussistenza di elementi di connessione oggettiva o soggettiva tra diversi giudizi nei quali, per ragioni di economicità, venga officiato difensore dell'Ente il medesimo legale.

d) Nei giudizi costituiti da una fase cautelare ed una fase di merito all'avvocato difensore verrà corrisposto, in ragione del valore della controversia, il compenso previsto dal presente tariffario nella misura del 70 % per la fase cautelare e del 30% per la fase di merito. In caso di rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare ovvero in ogni caso in cui l'istanza cautelare non venga discussa e/o

decisa, ai fini della determinazione e liquidazione del compenso spettante al difensore officiato, si avrà riguardo a quanto previsto all'art. 10 della presente convenzione;

e) Gli importi forfettari di cui al citato tariffario fanno riferimento alle competenze maturate a conclusione dell'intera procedura giudiziale. Per tutte le altre ipotesi si rinvia a quanto previsto nel precedente art. 10).

f) Nel caso l'Ente risulti integralmente vittorioso, con sentenza che definisca il giudizio e disponga la condanna al pagamento delle spese di giudizio, il compenso convenuto di cui al citato tariffario sarà aumentato nella misura del 20%. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare la possibilità di riconoscere il ridotto aumento su richiesta del legale, anche in caso di sentenza favorevole all'Ente che disponga la compensazione delle spese legali fra le parti, laddove la ridetta compensazione sia stata pronunciata in ragione della particolare complessità della questione trattata.

g) In alternativa a quanto previsto al punto f), ove la controparte sia condannata, con sentenza che definisce il giudizio, alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Castellana Grotte e queste siano liquidate dal Giudice in misura superiore a quella come determinata in convenzione, la differenza sarà liquidata da parte del Comune di Castellana Grotte, ove recuperata.

Con riferimento all'attività di recupero, non matureranno in favore del professionista che se ne faccia carico onorari e competenze a carico dell'Ente, fatta eccezione per le spese vive di procedura documentate.

ART. 13. Alla stregua di quanto disciplinato nel precedente art. 12 l'Avvocato incaricato dichiara di accettare il compenso nella misura omnicomprensiva e forfettaria di euro: _____ oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge, chiedendo altresì che lo stesso sia liquidato mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato a _____ codice IBAN: _____

ART. 14. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia, dichiarando espressamente di accettare tutte le clausole innanzi riportate.

Data _____

Il professionista incaricato

Il Responsabile I Settore